

DECRETO RETTORALE N. 233/2026 del 28 luglio 2026

Oggetto: Emanazione del Regolamento sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum"

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021 n. 1154, sul sistema di accreditamento, autovalutazione e valutazione delle sedi e dei corsi universitari;

VISTO lo Statuto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum";

VISTO il vigente Regolamento sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum" emanato con D.R. 55 del 05/03/2026;

VISTO il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 207/2026 del 30/06/2026

DECRETA

Art. 1 - Emanazione

È emanato il *"Regolamento di Ateneo sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto"*, allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di emanazione.

Art. 3 - Pubblicazione

Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e diffuso tramite i canali ufficiali.

IL RETTORE

f.to (Prof. Giovanni Cannata)

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Regola generale per lo svolgimento degli esami.....	3
Art. 3 – D deroghe allo svolgimento in presenza delle prove di profitto.....	3
Art. 4 – Modalità di valutazione e struttura delle verifiche di profitto.....	4
Art. 5 - Predisposizione dei quesiti di esame	5
Art. 6 – Accertamento della regolarità di svolgimento delle prove online	5
Art. 7 - Accettazione del voto	6
Art. 8 – Requisiti di ammissione alla prova finale in presenza	6
Art. 9 – Commissioni d’esame e sede di svolgimento	6
Art. 10 – Entrata in vigore	7
ALLEGATO 1 - DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO IN MODALITÀ ON-LINE.....	8

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum", in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le tipologie dei corsi di studio erogati dall'Ateneo.

Art. 2 – Regola generale per lo svolgimento degli esami

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 1835/2024, gli esami di profitto e l'esame finale si svolgono in presenza. Tale principio costituisce la regola generale e inderogabile, salvo quanto previsto nel successivo art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Ateneo deve garantire il corretto svolgimento delle prove e l'identificazione dei candidati.
3. Per i corsi accreditati prevalentemente o integralmente a distanza, l'esame finale si svolge presso la sede legale dell'Ateneo o presso sedi d'esame appositamente individuate, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.
4. Le prove di profitto devono svolgersi in condizioni di parità di trattamento, trasparenza e sicurezza.

Art. 3 – Deroche allo svolgimento in presenza delle prove di profitto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 1835/2024 sono previste deroghe allo svolgimento in presenza delle verifiche di profitto, in particolare con riferimento a:
 - a) specifiche situazioni personali relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 17/1999 o a studenti in detenzione presso istituti penitenziari, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;
 - b) temporanee situazioni emergenziali che consentano l'erogazione della didattica a distanza e l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale a seguito di nulla osta ministeriale;
 - c) ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente.
2. Per le situazioni emergenziali di cui alla lettera b), l'attivazione della modalità a distanza è subordinata al preventivo nulla osta ministeriale, come stabilito dal D.M. 1835/2024.
3. Gli studenti rientranti nelle categorie di cui alla lettera a) sono ammessi allo svolgimento della prova di profitto in modalità online previa presentazione della documentazione

D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

probatoria necessaria.

4. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli, in ogni caso, coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024 n. 1835, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.

Art. 4 – Modalità di valutazione e struttura delle verifiche di profitto

1. La valutazione degli studenti è effettuata nel rispetto dell'Allegato 1, paragrafo 1.2 del D.M. 1835/2024, e tiene conto di:
 - a) partecipazione alle attività formative svolte tramite piattaforma digitale;
 - b) risultati delle prove intermedie online, tra cui test a risposta multipla, quesiti a complessità crescente, simulazioni, elaborati o altri strumenti di autovalutazione;
 - c) risultati della prova finale in presenza.
2. Le verifiche di profitto si svolgono secondo una delle seguenti modalità:
 - prova intermedia online, seguita da una prova finale di profitto in presenza, entrambe in forma scritta;
 - prova di profitto unica scritta in presenza;
 - prova di profitto orale in presenza.
3. Le prove intermedie online conservano validità per 365 giorni dalla data del loro svolgimento. Decorso tale termine senza che lo studente abbia superato l'esame di profitto, la prova intermedia perde efficacia e deve essere nuovamente sostenuta.
4. Secondo quanto indicato dai regolamenti didattici dei corsi di studio, ciascun insegnamento può prevedere prove intermedie e/o verifiche di tipo formativo in itinere (test a scelta multipla, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) che devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle eventuali prove intermedie, della qualità della partecipazione alle attività on line e dei risultati della prova finale. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti o pratici o una combinazione di queste modalità), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
5. Gli esami o valutazioni finali di profitto sono pubblici.
6. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può

D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.

La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto.

7. Sono previste quattro sessioni di esame per Anno Accademico.
8. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove intermedie, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e d'autovalutazione.
9. La conduzione dell'esame da parte della Commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato.
10. Le modalità di valutazione garantiscono in ogni caso trasparenza, obiettività, identificazione certa del candidato e tracciabilità sicura delle procedure.

Art. 5 - Predisposizione dei quesiti di esame in forma scritta

1. La predisposizione delle domande di ciascun esame e l'indicazione delle risposte esatte sono di competenza unica del titolare dell'insegnamento, che prepara i quesiti autonomamente e in coerenza con gli obiettivi formativi del corso, aggiornandoli inoltre periodicamente secondo le indicazioni fornite dagli OOAA.
2. Le domande di esame predisposte dal docente sono da questi caricate nell'apposita sezione della piattaforma digitale di Ateneo relativa al proprio insegnamento. Il docente titolare dell'insegnamento è l'unico soggetto autorizzato alla predisposizione e alla verifica delle domande di esame.
3. Per la predisposizione finale del questionario da sottoporre ai candidati in sede di esame, le domande del docente sono selezionate attraverso un processo automatico di randomizzazione che garantisce la piena riservatezza, segretezza e unicità dei test somministrati.
4. Ogni questionario è composto da un numero di domande variabile, in base alla tipologia di prova, ciascuna con quattro alternative di risposta, di cui una sola è corretta. Ogni risposta corretta attribuisce un punto. Le risposte non corrette o non date attribuiscono zero punti.

Art. 6 – Accertamento della regolarità di svolgimento delle prove online

1. Qualora nel corso dello svolgimento delle prove online siano accertate violazioni delle disposizioni disciplinanti il regolare svolgimento degli esami, la Commissione dispone l'annullamento della prova secondo quanto previsto dal "Regolamento in materia di disciplina degli studenti e di svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line".

D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

2. Per l'individuazione delle fattispecie che comportano l'annullamento della prova, nonché per le modalità di accertamento, il procedimento e le conseguenze disciplinari, si rinvia al "Regolamento in materia di disciplina degli studenti e di svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line". Per agevolarne la consultazione, sono riportate nell'Allegato 1 "Disciplina dello svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line" alcune delle fattispecie previste dal "Regolamento in materia di disciplina degli studenti e di svolgimento degli esami di profitto in modalità on-line". Resta fermo che, ai fini dell'accertamento delle violazioni, del relativo procedimento e delle conseguenze disciplinari, trova applicazione esclusivamente quanto previsto dal predetto Regolamento.

Art. 7 - Accettazione del voto

1. Ogni candidato che abbia superato l'esame, indipendentemente dalla modalità di svolgimento, dispone di 7 giorni, a decorrere dalla chiusura dei lavori della commissione di verifica, per accettare o rifiutare il voto sulla piattaforma.

Art. 8 - Requisiti di ammissione alla prova finale in presenza

1. Gli studenti sono ammessi alla prova finale in presenza previa verifica del raggiungimento dei requisiti stabiliti dal Regolamento didattico del Corso di Studio di afferenza, tra cui il conseguimento di almeno il 70% di frequenza alle attività online.
2. Nei casi in cui siano previste prove intermedie online, l'ammissione alla prova è inoltre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo stabilito dal medesimo Regolamento didattico.

Art. 9 - Commissioni d'esame e sede di svolgimento

1. Le Commissioni d'esame sono nominate secondo le disposizioni dell'Ateneo tenendo conto della normativa vigente.
2. Nella sede legale dell'Ateneo si tengono esami scritti, orali e/o pratici alla presenza delle Commissioni d'esame.
3. Nelle sedi di esame si svolgono solo esami scritti, sotto la supervisione di una commissione di sorveglianza, che ha come unico compito quello di assicurare il corretto svolgimento della prova.
4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), è definita in base ai seguenti principi:
 - la commissione deve essere composta da almeno due componenti docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro docente designato dal Preside di Facoltà; per gli insegnamenti integrati la commissione è composta da tutti i titolari dei moduli costituenti l'insegnamento

D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

ed è presieduta dal docente designato dal Consiglio di Facoltà;

- possono far parte della commissione anche tutor disciplinari e cultori della materia;
 - nel caso di insegnamenti integrati, i docenti responsabili dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
5. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere affidate a un tutor.
 6. Lo svolgimento delle prove avviene in ambienti idonei e conformi ai requisiti di legge, anche per quanto concerne l'accessibilità degli studenti con esigenze specifiche.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del relativo Decreto rettorale.
2. Dalla medesima data, il presente Regolamento sostituisce integralmente e abroga ogni precedente versione del Regolamento sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Ateneo.
3. È pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmesso agli organi accademici e amministrativi competenti.

ALLEGATO 1 - DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO IN MODALITÀ ON-LINE

Condizioni per lo svolgimento degli esami on-line

Gli studenti possono sostenere gli esami on-line soltanto qualora dispongano di una connessione ad internet stabile e sufficientemente veloce, tale da non determinare interruzioni o fenomeni di latenza.

Gli esami on-line devono essere svolti in stanze chiuse, collocate in edifici fisici, senza la presenza in esse di persone diverse dallo studente, e che garantiscano l'assenza di rumori di sottofondo.

Il video e l'audio, durante lo svolgimento degli esami on-line, devono essere sempre attivi e nitidi.

Regole di decoro

Durante lo svolgimento degli esami on-line, gli studenti e le studentesse devono indossare un abbigliamento consono alle circostanze, che, come requisiti minimi, richiede: per gli studenti di sesso maschile, scarpe, pantaloni lunghi e camicia, anche a maniche corte, purché copra adeguatamente il petto e le spalle; per le studentesse di sesso femminile, scarpe, gonna di lunghezza almeno pari al ginocchio (quando si è in piedi) e camicia, anche a maniche corte, purché copra adeguatamente il corpo e le spalle.

Non è ammesso l'utilizzo di mascherine protettive o di altri indumenti che coprano, ancorché parzialmente, il volto degli studenti.

Videocamere, monitor e altri dispositivi

Il volto degli studenti deve sempre essere inquadrato, nella sua interezza, dalla videocamera, che, rispetto ad esso, deve essere collocata in maniera frontale e centrale. È vietato l'utilizzo di filtri che oscurino lo spazio alle spalle degli studenti o che rendano visibile in maniera non nitida il volto degli studenti stessi.

Lo sguardo degli studenti deve essere sempre rivolto verso il monitor del dispositivo utilizzato, ad eccezione di quando gli studenti, per le prove d'esame in cui ciò sia consentito, utilizzino fogli bianchi, penne, matite o calcolatrici. In questi ultimi casi, i predetti supporti devono essere mostrati in video prima dell'inizio della prova, e gli studenti devono specificare dove intendono collocarli, se a destra oppure a sinistra del dispositivo.

Condotta da tenere durante lo svolgimento degli esami on-line Durante lo svolgimento degli esami on-line, gli studenti devono rimanere sempre in silenzio, senza poter sussurrare o leggere con la bocca le domande.

Non è consentito l'utilizzo di qualsivoglia altro dispositivo elettronico se non il computer con cui si svolge l'esame e, nei casi in cui sia previsto, la calcolatrice.

Non è consentito l'utilizzo di libri, di testi, di appunti o di qualsivoglia altro supporto o dispositivo non elettronico se non, nei casi in cui ciò sia previsto, i fogli bianchi per i calcoli.

Dispositivi e posizionamento degli studenti

I dispositivi con cui si svolgono gli esami on-line possono essere soltanto computer, fissi o

D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

portatili, collocati in maniera ferma su di un supporto stabile, con esclusione di tablet, di smartphone o di altri.

Gli studenti, durante lo svolgimento della prova, devono rimanere seduti di fronte al monitor del computer e non possono allontanarsi da esso in modo da scomparire alla visuale. Ogni 2 minuti il sistema chiederà di confermare la propria presenza, ed è obbligatorio confermarla per l'intera durata della prova.

Durante lo svolgimento degli esami on-line è vietato l'utilizzo della tastiera del computer, nonché l'utilizzo di schermi multipli.

Il computer e la postazione degli studenti devono essere collocati in luogo sufficientemente illuminato, ma con assenza di fonti di luce, naturali o artificiali, alle spalle degli studenti stessi, che siano tali da renderne difficile l'identificazione.

Misure tecniche di garanzia

Durante lo svolgimento degli esami on-line gli studenti devono impostare la visuale a schermo intero.

Gli studenti devono effettuare il download e l'installazione dell'applicativo *LockdownBrowser*, con le modalità indicate nella *Giuda per lo studente*, reperibile nella apposita sezione *Esami on-line* presente in Piattaforma.

Gli esami on-line potranno avere inizio soltanto dopo che sia stato avviato il predetto applicativo. In mancanza, la Piattaforma impedirà agli studenti di poter svolgere gli esami on-line.

Per poter svolgere gli esami online occorre caricare, in fase di identificazione, nella sezione *Profilo* presente in Piattaforma, un documento di identità aggiornato e in corso di validità.

Gli esami on-line non possono avere una durata inferiore ai 10 minuti.

Nell'allegato n. 1 al presente Regolamento è disciplinata la fattispecie dell'utilizzo, da parte degli studenti, di macchine virtuali ("virtual machine", VM) e relativi software di virtualizzazione. Tale fattispecie è vietata.

Con appositi Decreti Rettorali il predetto allegato n. 1 può integrato, mediante l'individuazione di ulteriori fattispecie vietate.

Controlli e fattispecie che possono determinare l'eventuale annullamento degli esami on-line

Ad esito dei controlli sullo svolgimento degli esami on-line, che vengono effettuati, entro 10 giorni dall'ultimazione degli stessi, da parte dei singoli membri della Commissione, possono determinare l'eventuale annullamento degli esami stessi le seguenti fattispecie:

- a. le interruzioni della connessione superiori ai 5 secondi e le latenze superiori ai 10 secondi;
- b. la accertata presenza di altre persone, diverse dallo studente, nella stanza in cui si tengono gli esami on-line, o la sussistenza di rumori di sottofondo tali da compromettere l'integrità degli esami stessi;
- c. la assenza di audio o di video per un tempo superiore a 1,5 secondi per volta, ovvero una qualità dell'audio o del video a tal punto scadente da compromettere l'integrità degli esami on-line;
- d. un abbigliamento non consono alle circostanze, con violazione dei requisiti mi-nimi indicati nell'art. 24, comma 1, ovvero l'utilizzo di mascherine protettive o di altri indumenti

D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

- che impediscano di visualizzare l'intero volto degli studenti per tutta la durata degli esami;
- e. il mancato inquadramento dell'intero volto degli studenti per un tempo superiore a 3 secondi per volta, nonché l'integrale fuoriuscita del volto degli studenti dalla visuale;
 - f. la violazione dell'art. 25, comma 2;
 - g. il distogliere lo sguardo dallo schermo per un tempo superiore a 2 secondi per volta;
 - h. la comprovata violazione degli artt. 26, 27 e 28.

Al ricorrere di una o più delle fattispecie di cui al comma precedente, agli studenti interessati vengono contestate in maniera specifica la violazione o le violazioni riscontrate, e, previa messa a loro disposizione dei materiali video e audio della prova d'esame, gli viene assegnato un termine pari a 7 giorni per presentare memorie o documenti a loro discarico.

Nei casi in cui le memorie o i documenti presentati non siano ritenuti dalla Commissione sufficienti, ovvero in caso di mancata produzione di essi, la Commissione, nella sua intera composizione, può, all'unanimità, annullare gli esami, entro il termine di 7 giorni da quello della scadenza per la presentazione di memorie o di documenti.

Qualora le condotte descritte nei commi precedenti abbiano integrato fattispecie di reato, accertate con sentenza penale passata in giudicato, gli esami possono essere dichiarati nulli.

Rapporti con il procedimento disciplinare

Il procedimento di controllo e l'eventuale annullamento degli esami on-line sono autonomi rispetto all'avvio del procedimento disciplinare.

Quest'ultimo, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere comunque avviato.

Giustificativo

Il giustificativo per l'assenza dal lavoro sarà scaricabile dalla piattaforma a seguito della conferma o annullamento dell'esame.

Sarà in ogni caso possibile richiedere l'invio dei materiali audio e video della prova d'esame inviando una p.e.c., anche da dominio comune e non necessariamente da un indirizzo p.e.c., a *esami.unimercatorum@legalmail.it*. Si riceverà comunicazione dell'avvenuto sblocco del video entro 30 giorni lavorativi.

Gli studenti possono richiedere l'accesso agli atti delle risposte fornite durante i test, inviando una email alla p.e.c. *esami.unimercatorum@legalmail.it* e lo riceveranno entro 30 giorni lavorativi.